

Piemonte L.R. 3-4-1989 n. 20 Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici. Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 aprile 1989, n. 15.

Epigrafe

Art. 1 - Finalità della legge

Art. 2 - Strumenti ed azioni di cautela

Art. 3 - Piani territoriali

Art. 4 - Pianificazione paesistica

Art. 5 - Contenuto dei Piani Paesistici

Art. 6 - Elaborati del Piano Paesistico

Art. 7 - Formazione ed approvazione del Piano Paesistico

Art. 8 - Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali

Art. 9 - Compiti del Comitato Urbanistico Regionale e della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali in seduta congiunta

Art. 10 - Autorizzazioni

Art. 11 - Ambiti territoriali non sottoposti a vincolo dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431

Art. 12 - Interventi che non richiedono autorizzazione

Art. 13 - Subdelega ai Comuni

Art. 13-bis - Subdelega territoriale

Art. 14 - Adempimenti comunali

Art. 15 - Poteri cautelari

Art. 16 - Vigilanza e sanzioni.

Art. 17 - Norma di coordinamento

Art. 18 - Norma finanziaria

Art. 19 - Norme transitorie

Art. 20 - Dichiarazione di urgenza

Allegato A

L.R. 3 aprile 1989, n. 20 ⁽¹⁾.

(giurisprudenza)

Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 aprile 1989, n. 15.

(2) Vedi, anche, la [Circ.P.G.R. 22 agosto 1989, n. 18/PET](#) e la [Circ.P.G.R. 3 febbraio 2003, n. 2/FEM](#).

Art. 1
Finalità della legge

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto regionale ⁽³⁾ e dei principi affermati all'art. 1 della [L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche e integrazioni, al fine di conoscere e difendere il paesaggio e l'ambiente, quali obiettivi primari della propria politica territoriale, esercita la salvaguardia e promuove la valorizzazione dei beni culturali e paesistici nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8](#), e di quelle delegate dall'art. 82 del [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), così come modificato dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#).

(3) Si veda la [legge 22 maggio 1971, n. 338](#).

Art. 2
Strumenti ed azioni di cautela

1. La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici è promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:

a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;

b) l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell'area a norma della [L.R. 4 giugno 1975, n. 43 ^{\(4\)}](#), e successive modifiche e integrazioni;

c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della [L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche e integrazioni;

d) la formazione dei Piani Paesistici a norma della [L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche e integrazioni, redatti in forza del [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8](#), nonché ai sensi dell'[art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), e dell'[art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357](#), secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge ⁽⁵⁾;

e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della L.R. 7 settembre 1979, n. 57, e successive modifiche;

f) la gestione del regime disciplinato dalla [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#);

g) l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'[art. 9 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche e integrazioni;

h) la emanazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'[art. 8](#), di criteri ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.

(4) Legge abrogata dall'[art. 42 della L.R. 22 marzo 1990, n. 12](#).

(5) Lettera così modificata dall'[art. 20 della L.R. 10 novembre 1994, n. 45](#).

Art. 3 *Piani territoriali*

[1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di cui all'[art. 3](#), punto a), della [legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) e successive modifiche ed integrazioni, possono avere validità per la tutela del paesaggio anche ai fini e per gli effetti di cui all'[art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431](#), qualora contengano una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali del territorio.

2. La specifica ambientale dei piani, ai fini e per gli effetti di cui al primo comma precedente, è riconosciuta dalla Giunta regionale in sede di adozione degli strumenti di cui al primo comma ai sensi degli [articoli 7 e 8-quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) e successive modifiche ed integrazioni.] ⁽⁶⁾

(6) Articolo abrogato dall'[art. 22 della L.R. 10 novembre 1994, n. 45](#).

Art. 4
Pianificazione paesistica

1. Laddove siano presenti beni ambientali, la cui valorizzazione e tutela esigano uno specifico ed organico intervento di livello regionale, la Regione, nell'esercizio della potestà trasferita dallo Stato con il [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8](#), anche per il tramite delle Province e della Città Metropolitana e nei limiti di cui all'[articolo 8-quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#), come da ultimo modificato, redige Piani Paesistici. Tali Piani sono redatti, comunque, con riferimento in tutto o in parte dalle seguenti aree:

a) nelle località incluse negli elenchi di cui all'articolo 1, numeri 3 e 4, della [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), integrati come previsto dall'[articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche ed integrazioni;

b) nelle aree e località comprese nelle categorie di cui all'[articolo 82, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), modificato dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#);

c) nelle aree individuate dal Piano Territoriale Regionale, dai Piani Territoriali Provinciali e dal Piano Territoriale Metropolitano come parti del territorio nelle quali la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali, esigono un'approfondita e specifica analisi e disciplina ⁷⁹.

(7) Articolo così sostituito dall'[art. 21 della L.R. 10 novembre 1994, n. 45](#).

Art. 5
Contenuto dei Piani Paesistici

1. Il Piano Paesistico individua, analizza e definisce le caratteristiche strutturali delle località oggetto del Piano, gli elementi naturali e culturali in esse presenti, nonché i rapporti tra gli elementi componenti e gli aspetti formali quali storicamente determinati, al fine della tutela e valorizzazione dei beni naturali e culturali presenti sul territorio, anche attraverso:

a) la motivata delimitazione del perimetro del territorio interessato;

b) l'analisi delle caratteristiche strutturali delle località oggetto del Piano sotto il profilo naturale ed antropico;

c) le prescrizioni di cautela e di prevenzione dai rischi di danno ambientale, definendo i vincoli che si rendano necessari, stabilendo le destinazioni d'uso incompatibili e la disciplina degli interventi di trasformazione ammissibili;

d) le indicazioni territoriali e le normative cogenti nei confronti della formazione della strumentazione urbanistica locale e la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati.

2. Per le aree ricadenti nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottati ai sensi dell'[art. 15 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche e integrazioni, nella definizione del Piano Paesistico si dovrà tenere conto degli allegati tecnici di piano di cui alla [lett. a\), art. 14, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche ed integrazioni e delle tavole di piano di cui alle lett. b) e d), dell'[art. 14 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Elaborati del Piano Paesistico

1. Il Piano Paesistico è costituito dai seguenti elaborati:

a) Relazione, contenente l'illustrazione delle analisi svolte dei criteri di valutazione assunti e delle scelte normative effettuate in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'art. 5;

b) Tavole di analisi, in scala idonea a definire gli elementi propri delle località al fine di individuare i caratteri del paesaggio e le emergenze culturali ed ambientali quali:

- l'ambiente naturale nei suoi aspetti strutturali e d'uso;
- l'ambiente antropico attraverso le testimonianze storiche e documentarie;
- i vincoli territoriali esistenti, sovracomunali o comunali e relativi ambiti di influenza;

c) Tavole di Piano, in scala non inferiore a 1/25.000, e comunque in scala adeguata agli effetti prescrittivi contenuti nel Piano. Per le parti contenenti prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati, le tavole devono essere in scala 1/10.000, e per gli interventi puntuali finalizzati alla tutela, in scala 1/2.000 o catastale. Le tavole definiscono:

- la delimitazione territoriale del Piano con l'indicazione delle porzioni dei Comuni interessati;
- il quadro delle compatibilità d'uso del territorio considerato;
- i vincoli territoriali;
- i sistemi infrastrutturali;

d) Norme di attuazione, contenenti i criteri, gli indirizzi e le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei P.R.G. comunali o intercomunali, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale, cogenti e vincolanti anche nei confronti dei privati, con indicazioni di dettaglio rispetto alle caratteristiche degli interventi ammessi.

Art. 7

Formazione ed approvazione del Piano Paesistico

- [1. Il piano paesistico è formato dalla Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, ed è adottato dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale dà notizia dell'avvenuta adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e provvede all'invio del piano ai Comuni interessati, per la pubblicazione all'Albo pretorio.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può far pervenire alla Giunta regionale le proprie motivate osservazioni.
4. La Giunta regionale nei successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni pervenute, procede con motivato provvedimento alla predisposizione degli elaborati definitivi e , acquisito il parere prescritto di cui all'art. 9, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
5. Le norme di cui all'[art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) e successive modifiche ed integrazioni si applicano, per effetto della presente legge, anche ai piani paesistici.
6. Nelle aree normate da piani paesistici, a partire dalla data della loro adozione, è fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai piani stessi come immediatamente prevalenti.
7. I Comuni, le Comunità montane e le Province possono, all'interno delle aree individuate ai sensi del punto c) del comma primo dell'art. 4, sulla base di precisi indirizzi regionali, presentare alla Giunta regionale proposta di piano paesistico.
8. La proposta di piano paesistico, presentata da Comuni, Comunità montane e Province, è realizzata secondo i contenuti dell'art. 5 e corredata da elaborati tecnici conformi a quelli individuati dall'art. 6 ed è adottata dall'ente proponente ed inviata alla Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti.]

... ⁽⁸⁾

(8) Articolo abrogato dall'[art. 22 della L.R. 10 novembre 1994, n. 45](#).

Art. 8

Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali

1. L'art. [91-bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche ed integrazioni è abrogato ed è sostituito dal seguente articolo:

... ⁽⁹⁾.

(9) Il testo omesso sostituisce l'art. [91-bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#).

Art. 9

Compiti del Comitato Urbanistico Regionale e della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali in seduta congiunta

1. Nella [L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'art. 77, è inserito il seguente:

... ⁽¹⁰⁾.

(10) Il testo omesso inserisce l'art. 77-bis nella [L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#).

Art. 10

Autorizzazioni

1. Al fine della tutela dei beni ambientali, chiunque voglia intraprendere nei territori o sui beni immobili dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi della [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), e dell'art. [9 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche ed integrazioni, nonché inclusi nelle categorie di cui all'art. [1 della legge 8 agosto 1985, n. 431](#), lavori che possano modificarne o alternarne lo stato fisico o l'aspetto, deve astenersi dall'iniziare i lavori sino a che non abbia ottenuta l'autorizzazione ai sensi della presente legge.

2. Fatti salvi i disposti dei successivi artt. 11, 12 e 13, quando l'esecuzione dell'opera richieda concessione o autorizzazione edilizia, il Sindaco può rilasciare i provvedimenti di competenza comunale solo in presenza di autorizzazione della Giunta regionale.

3. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è richiesta anche nel caso che i lavori debbano essere realizzati a cura dei Comuni o di altri Enti e soggetti pubblici.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

(giurisprudenza)

Art. 11

Ambiti territoriali non sottoposti a vincolo dall'art. 1 della [legge 8 agosto 1985, n. 431](#)

[1. Il vincolo disposto ex lege sulle categorie di beni indicati al comma 5 dell'[art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), così come modificato dalla [legge n. 431 dell'8 agosto 1985](#), non si applica:

a) nel perimetro del centro abitato nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico o dotati di strumento approvato prima dell'entrata in vigore del [D.M. 2 aprile 1968, n. 1444](#); nelle zone «A» e «B» nei Comuni dotati di strumento urbanistico approvato dopo l'entrata in vigore del [D.M. 2 aprile 1968, n. 1444](#), nelle zone assimilate alle zone «A» e «B» del [D.M. 2 aprile 1968, n. 1444](#), e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del Titolo III della [L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche e integrazioni;

b) alle altre zone o aree di Piano Regolatore Generale, limitatamente alle parti ricomprese nei Programmi Pluriennali di Attuazione, vigenti alla data di entrata in vigore della [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), per il tempo della loro durata.] ⁽¹¹⁾

(11) La Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 31 marzo 1994, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 «"per contrarietà all'art. 117 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità del vincolo paesaggistico previsto dall'[art. 1 legge 8 agosto 1985, n. 431](#), anche alle aree assimilate alle zone "A" e "B" del [D.M. n. 1444/68](#), ovvero nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento definite nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 12

Interventi che non richiedono autorizzazione ⁽¹²⁾

[1. Non è richiesta l'autorizzazione, di cui all'[art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), per i seguenti interventi:

a) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il restauro ed il risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) le seguenti operazioni silvo-colturali previste nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, da far valere anche nei territori non sottoposti a vincolo di cui al [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#), fatta eccezione per il taglio raso nei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie e del taglio raso per superfici superiori a 10 ettari nel caso dei boschi cedui:

- rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;

- opere anticendio, ivi incluse le piste tagliafuoco;

- lavori di difesa forestale e quelli connessi di regimazione dei corsi d'acqua;

- interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, di conservazione del suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e relativa bonifica;

c) le attività agricole e pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

d) la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino il taglio o il danneggiamento di alberature o il taglio di boschi, la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra;

e) gli interventi previsti nei Piani di Assestamento Forestale e nei Piani Naturalistici dei Parchi e delle Riserve naturali, diretti alla conservazione, alla tutela e al ripristino della flora e della fauna]

⁽¹³⁾.

(12) Vedi anche la [Circ.P.G.R. 15 maggio 1996, n. 8/EDE](#).

(13) Articolo abrogato dall'[art. 8, comma 2, L.R. 1° dicembre 2008, n. 32](#).

(giurisprudenza)

Art. 13

Subdelega ai Comuni

[1. Nelle zone comprese negli elenchi di cui alla [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), e nelle categorie di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), sono subdelegate ai Comuni, purché dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della [L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche e integrazioni, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'[art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), per gli interventi ed alle condizioni qui di seguito specificati:

a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle relative a impianti tecnologici esistenti e connesse strutture e volumi tecnici;

b) opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie anche con demolizioni di strutture edilizie e loro pertinenze quando non comportino l'abbattimento totale del manufatto;

c) impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

d) interventi ed opere costituenti lotti esecutivi di progetti generali già autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi dell'[art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977](#), salvo esplicita riserva in contrario contenuta nell'autorizzazione regionale;

e) occupazione temporanea del suolo pubblico o privato con depositi, serre, relitti e rottami attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, coperture presso statiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione purché ciò non comporti movimenti di terra;

f) trivellamento di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere escluse quelle minerali e termali nonché la ristrutturazione ed ammodernamento dei canali irrigui;

g) monumenti ed edicole funerarie nei limiti delle zone cimiteriali;

h) ogni altro tipo di intervento normato dai Piani Paesistici, dai Piani dell'Area e dai Piani di Intervento di Parchi e Riserve Naturali istituiti ai sensi della [L.R. 4 giugno 1975, n. 43](#)⁽¹⁴⁾ e successive modifiche ed integrazioni, dai Piani dell'Area di Parchi Nazionali, dai Piani Naturalistici e dai Piani di Assestamento Forestale. Tali interventi dovranno comunque essere conformi alle norme, alle prescrizioni ed agli indirizzi contenuti nei Piani medesimi⁽¹⁵⁾.

h-bis) ogni altro tipo di intervento relativo ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua inseriti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#) così come definiti dall'[articolo 1 della legge n. 431 del 1985](#) con esclusione dei corpi idrici nominalmente individuati nell'allegato A alla presente legge⁽¹⁶⁾;

h-ter) rilascio, limitatamente ad una sola volta, di autorizzazione per attività estrattiva di pietre ornamentali ai fini della realizzazione di un progetto di coltivazione in precedenza autorizzato ai sensi dell'[articolo 82 del D.P.R. n. 616 del 1977](#)⁽¹⁷⁾.

2. Ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottato o approvato ai sensi della [L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche ed integrazioni sono subdelegate le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'[art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), per gli interventi qui di seguito specificati:

a) posa in opera di cartelli, insegne e di altri mezzi di pubblicità nei limiti di cui all'[art. 14, 1° comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497](#);

b) le opere complementari, quali cancellate, muri di recinzione, muri di contenimento del verde privato, opere di arredo e di illuminazione urbane;

c) tinteggiature e ritinteggiature delle fronti degli immobili esistenti o di parti di essi.

3. I Comuni, nei quali esistono aree urbane comprese negli elenchi di cui alla [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), si dotano, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, del Piano dell'arredo urbano e del colore. La Regione agevola e promuove la formazione dei Piani dell'arredo urbano e del colore]⁽¹⁸⁾.

(14) Legge abrogata dall'[art. 42, L.R. 22 marzo 1990, n. 12](#).

- (15) Vedi anche la [Circ.P.G.R. 4 gennaio 1995, n. 1/PET](#).
- (16) Lettera aggiunta dall'art. 1, [L.R. 30 aprile 1996, n. 23](#).
- (17) Lettera aggiunta dall'art. 1, [L.R. 30 aprile 1996, n. 23](#).
- (18) Articolo abrogato dall'art. 8, [comma 2, L.R. 1° dicembre 2008, n. 32](#).

Art. 13-bis
Subdelega territoriale

[1. Nelle categorie di cui all'[articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431](#), ove non sussistano vincoli imposti con atti amministrativi statali o regionali ai sensi della [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), sono subdelegate ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della [legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) e successive modifiche e integrazioni, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'[articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), per gli interventi di modifica dell'aspetto dei luoghi da eseguire nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e nelle aree di completamento così definiti dagli stessi strumenti urbanistici comunali.

2. Nei casi in cui le zone di cui al comma 1 possiedano requisiti di interesse ambientale, storico, culturale individuati ai sensi dell'[articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione comunale rilasciata in subdelega di competenze in virtù dell'[articolo 82 del D.P.R. n. 616 del 1977](#), deve essere preceduta dal parere vincolante della Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di cui all'[articolo 8^{\(19\)}](#) ⁽²⁰⁾.

-
- (19) Articolo aggiunto dall'art. 1, [L.R. 5 gennaio 1995, n. 3](#).
- (20) Articolo abrogato dall'art. 8, [comma 2, L.R. 1° dicembre 2008, n. 32](#).

(giurisprudenza)

Art. 14
Adempimenti comunali

[1. I Comuni nei cui territori esistono località incluse, con atti amministrativi statali o regionali, negli elenchi previsti della [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), provvedono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrare la Commissione Igiene Edilizia con un esperto eletto dal Consiglio Comunale che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori

ambientali; la deliberazione consiliare diviene esecutiva a norma dell'art. 3 della [legge 9 giugno 1947, n. 530](#).

2. L'autorizzazione per gli interventi previsti all'articolo 13 ed all'articolo 13-bis deve essere rilasciata o negata dal sindaco entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nella [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), sentito il parere della Commissione Igienico Edilizia. I Comuni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione; gli stessi atti devono, nei medesimi termini, essere inviati alla Regione Piemonte. Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione ⁽²¹⁾.

3. In conformità ai disposti del 5° comma dell'art. 1 della [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), decorso inutilmente il termine del comma 2, gli interessati, entro trenta giorni possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, che si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione comunale entro 60 giorni successivi alla relativa comunicazione] ⁽²²⁾.

(21) Comma così sostituito dall'art. 2, [L.R. 5 gennaio 1995, n. 3](#).

(22) Articolo abrogato dall'art. 8, [comma 2, L.R. 1° dicembre 2008, n. 32](#).

(giurisprudenza)

Art. 15

Poteri cautelari

1. La Regione esercita il controllo sull'attuazione da parte dei Comuni della subdelega di cui alla presente legge, anche attraverso verifiche periodiche. A tal fine i Comuni sono tenuti ad inviare entro il mese di marzo di ogni anno alla Giunta regionale una relazione che renda conto dell'attuazione delle funzioni subdelegate comprendente l'elenco dettagliato e descrittivo degli interventi autorizzati.

1-bis. I comuni danno immediata comunicazione alla direzione regionale competente del Ministero per i beni e le attività culturali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione; gli stessi atti sono nei medesimi termini inviati alla Regione. Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione ⁽²³⁾.

2. Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali di cui all'art. 14, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione ove riscontri che le autorizzazioni comunali siano suscettibili di determinare gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, può assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla presente legge e ne informa la competente Commissione Consiliare.

3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della [legge regionale 20 novembre 1998, n. 34](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) ⁽²⁴⁾.

4. Qualora la Giunta regionale venga a conoscenza che un bene di interesse ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti previsti dall'[art. 9 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modificazioni ed integrazioni e sottopone all'esame della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali l'opportunità di includere il bene negli elenchi di cui al precitato art. 9.

(23) Comma aggiunto dall'[art. 11, comma 1, L.R. 14 luglio 2009, n. 20](#).

(24) Comma così sostituito dall'[art. 6, L.R. 1° dicembre 2008, n. 32](#). Il testo originario era così formulato: «3. Nel caso di inadempienza comunale nella materia la Giunta regionale può adottare, con le procedure previste dall'[art. 67 dello Statuto](#), la revoca della subdelega.».

(giurisprudenza)

Art. 16

Vigilanza e sanzioni ⁽²⁵⁾.

1. Il Sindaco esercita la vigilanza sui territori e sui beni soggetti alla presente legge ai sensi dell'[art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#).

2. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni e delle ordinanze di demolizione previste dall'[art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), riguardanti le opere di cui alla presente legge sono subdelegate ai Comuni, i relativi proventi, riscossi a norma del R.D. 14 aprile 1919, n. 639, sono versati in un apposito conto corrente presso la Tesoreria del Comune e sono destinati al risanamento delle zone e beni sottoposti al vincolo di cui alla [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), ed alla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#).

3. Il Sindaco accertata la realizzazione di opere non autorizzate, o in difformità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, applica, entro trenta giorni dall'accertamento le sanzioni previste dall'[art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497](#).

4. L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall'[art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), in riferimento agli interventi di cui all'[art. 13](#) comporta:

a) per le opere di cui alle lett. a), c), e), f), g), del comma 1 dell'[art. 13](#) e di cui alla lett. a), del comma 2, dell'[art. 13](#), il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 500.000;

b) per le opere di cui alle lett. b) e d) del comma 1, dell'art. 13, e di cui alle lett. b) e c), del comma 2, dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% delle opere e comunque non inferiore a L. 1.000.000;

c) per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lett. h), del comma 1, dell'art. 13, il pagamento della sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 2.000.000.

5. L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall'art. 15 della [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), in riferimento agli interventi non subdelegati ai Comuni, ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 10.000.000.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono cumulabili a quelle previste da eventuali altre leggi fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

7. Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo è fatto obbligo di ripristinare i luoghi nel rispetto delle indicazioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale; a tal fine il Sindaco è tenuto a inviare al Presidente della Giunta regionale copia del verbale riportante l'oggetto di violazione.

8. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), in materia di urbanistica ed edilizia, in caso di inosservanza degli obblighi e degli ordini di cui alla presente legge, la Giunta regionale previa diffida ai soggetti responsabili e precisamente al proprietario, al titolare della concessione o autorizzazione, all'assuntore o al direttore dei lavori, ha facoltà di provvedere d'ufficio al ripristino, anche tramite il Comune interessato, a spese degli inadempimenti, ovvero mediante l'affidamento dei lavori ad imprese private o ad aziende pubbliche. Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili su menzionati cui si sia stata notificata la diffida, ed alla loro riscossione il Presidente della Giunta provvede a norma del [R.D. 14 aprile 1910, n. 639](#).

8-bis. La competenza di cui all'articolo 167 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della [L. 6 luglio 2002, n. 137](#)) è delegata ai comuni ⁽²⁶⁾.

9. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), in ogni caso il Presidente della Giunta regionale può sospendere cautelativamente opere ed interventi intrapresi senza autorizzazione, od in modo difforme dalla autorizzazione, nelle zone assoggettate, a tutela ai sensi della [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), e della [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), e la Giunta regionale ha facoltà di ordinare, entro i successivi 60 giorni la demolizione, la restituzione in pristino ovvero l'esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori abusivi eseguiti, per tutelare le caratteristiche ambientali della località.

(25) Vedi, anche, la [Circ.P.G.R. 3 febbraio 2003, n. 2/FEM](#).

(26) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 2, [L.R. 14 luglio 2009, n. 20](#).

Art. 17

Norma di coordinamento

1. Al primo comma dell'art. 77 della [L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#), e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole: «sui Piani Territoriali, sui Progetti Territoriali Operativi».

Art. 18

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari per la predisposizione dei Piani di cui alla presente legge, previsti, per l'anno finanziario 1989 in 1.000 milioni ed in 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 19

Norme transitorie

1. Le domande di autorizzazione relative agli interventi di cui all'art. 13, pervenute alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 82 del [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), come modificato dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), sono, con deliberazione di Giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartite ed assegnate ai Comuni competenti.

2. Trascorso il termine di cui al precedente comma gli aventi titolo, ai sensi della presente legge, possono rivolgersi direttamente ai Comuni di competenza.

Art. 20

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Agnellasca, Agogna, Airola, Albedosa, Annunziata, Anza, Arisola, Artogna, Armarengo, Arzola di Restegassi, Banna, Bedale Infertile, Belbo, Bendola, Berria, Besante, Bicogno, Bogliona, Bogna, Borbera, Borbore, Bormida, Bormida di Millesimo, Bormida di Spigno, Bousset, Branzola, Brella, Brevettola, Brobbio, Bronda, Brutto, Bucera, Bulè, Caldo, Campiglia, Canale Cavour, Canale dei Molini, Canale di Orbassano, Cannobino, Cantogno, Caramagna, Carreghino, Casotto, Castellania, Casternone, Cenischia, Ceronda, Cervo, Cevetta, Cherasca, Chiabrieria, Chiamogna, Chisola, Chisone, Chisonetto, Chiusella, Clarea, Claretto, Colla, Comba di Droneretto, Corsaglia, Corvorant, Crosa, Curone, Devero, Diveria, Dora Baltea, Dora di Bardonecchia, Dora Riparia, Ellero, Elvo, Erno, Erro, Fisca, Forzo, Fosso delle Monache, Fosso di Lunetta, Freddo di Casalgrasso, Gallenga, Gaminella, Garino, Gerardo, Germanasca, Germanasca di Massello, Germanasca di Salza, Gesso, Gesso della Valletta, Gesso di Entracque, Gherlobbia, Ghiandone, Ghisone, Gilba, Gora di Castellamonte, Gordenella, Gorzente, Grana, Grana di Bagnolo, Grana di Montemagno, Grana-Mellea, Gravio, Gronda, Grue, Lantonzo, Lemina, Lemme, Lurisia, Luvia, Maira, Malesina, Malone, Marchiazza, Marcova, Marmora, Marone, Massa, Mastallone, Maudagna, Meina, Melezzo, Meletta, Mellea, Molina, Mondalavia, Mongia, Negrone, Nizza, Noce, Oitana, Olobbia, Orba, Orbagna, Orco, Ormea, Oropa, Ostola, Ovesca, Parone, Pellice, Pescone, Pesio, Piccola Dora, Piota, Po, Pogliola, Prati della Chiesa, Preit, Quargnasca, Rea Alto, Riasco, Riavolo, Ribordone, Ricchiardo, Ricorrezzo, Ridone, Rile, Rio del Gorgo, Rio del Piz, Rio della Pissa, Rio della Torre, Rio di Canale, Rio di Vetria, Rio Moirano, Rio Verde, Ripa, Robeirano, Roboaro, Roburentello, Rodello, Roncomarso, Rotaldo, Rovasenda, Salessola, San Bernardino, San Giovanni di Intra, San Pietro, Sangone, Sangonetto di Piossasco, Sauglio, Savenca, Scrivia, Sermenza, Sesia, Sessera, Sisola, Soana, Sorba, Spinti, Stanavasso, Stanavazzo, Stellone, Strona di Boca, Strona di Omegna, Strona di Postua, Strona di Valduggia, Strona di Vallemosso, Stura del Monferrato, Stura di Ovada, Stura di Ala, Stura di Demonte, Stura di Lanzo, Stura di Valleggrande, Stura di Viù, Talloria, Talloria di Castiglione, Talu, Tanaro, Tatorba d'Olmo, Tepice, Tepice di Brasse, Terdoppio Novarese, Thuras, Ticino, Tiglione, Tinella, Toce, Torrente Ingagna, Torto, Torto di Roletto, Triversa, Uzzone, Valla, Vallara, Vallassa, Valle Aiello, Valle della Rocchea, Valle di Cortazzone, Valle Maggiore, Vallone d'Elva, Vallone dell'Arma, Vallone di Onerzio, Valsesio, Varaita, Varaita di Bellino, Varaita di Chianale, Veglia, Vermentagna, Versa, Vevera, Viona, Visone, Vogna.

(27) Allegato aggiunto dalla *L.R. 30 aprile 1996, n. 23*.
